

28 FEB. 2013

Prot. n. 16644

**CONTRATTO DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI DA RACCOLTE DIFFERENZIATE
CIG:**

L'anno duemilatrecento, il giorno 02 del mese di Gennaio, c/o gli uffici amministrativi di Cernec SpA, Via Longobarda n°4, in Massa (MS), tra le seguenti parti:

A.A.M.P.S. SpA con sede legale in Livorno (LI), Via dell'Artigianato n° 39/b, iscritta nella sezione ordinaria al numero R.E.A. LI - 103518, codice fiscale e partita IVA n° 01168310496, rappresentata nel presente atto dal presidente del Cda e legale rappresentante Rag. Angelo Rosi, di seguito indicata come AAMPS;

CERMEC SpA con sede legale in Massa (MS), Via Longobarda n° 4, iscritta al n° 00595760455 nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Massa, nella sezione ordinaria al numero R.E.A. MS010-6895, codice fiscale e partita IVA n° 00595760455, rappresentata nel presente atto dal presidente del Cda e legale rappresentante Ugo Bosetti, di seguito indicata come CERMEC.

PREMESSO CHE

- AAMPS gestisce la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle raccolte differenziate, sul territorio del Comune di Livorno;
- Il territorio sui cui AAMPS svolge il servizio di raccolta è ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", unitamente a quelli delle province di Massa-Carrara, Pisa, Lucca;
- AAMPS intende sviluppare con CERMEC un rapporto di collaborazione al fine di ottimizzare le potenzialità dei rispettivi impianti, in virtù del quale potranno essere conferite da AAMPS all'impianto di CERMEC le frazioni differenziate: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) e rifiuti biodegradabili, sfalci e potature (CER 200201);
- CERMEC gestisce, in Via Dorsale, un impianto polivalente per il trattamento ed il recupero delle differenti frazioni merceologiche e del rifiuto indifferenziato;
- La potenzialità dell'impianto di Via Dorsale non è saturata dal quantitativo delle frazioni e dei rifiuti conferiti;
- CERMEC ha sviluppato con AAMPS una attività di collaborazione al fine di ottimizzare il ciclo dei rifiuti all'interno dell'Ato Toscana Costa, e per la quale si è resa disponibile ad accogliere i rifiuti raccolti da AAMPS relativamente alle frazioni merceologiche dell'organico e dei rifiuti lignocellulosici costituiti da sfalci e potature;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti del presente contratto convengono che AAMPS conferirà c/o l'impianto CERMEC di Via Dorsale (Zona Industriale Apuana) in Massa le frazioni differenziate dell'organico/umido (CER 200108) e dei rifiuti biodegradabili, sfalci e potature (CER 200201) raccolte sul territorio dei Comuni di propria competenza nelle quantità e con le modalità di seguito descritte.

Art. 2 - QUANTITATIVO DEI CONFERIMENTI

AAMPS si impegna a conferire a CERMEC a, c/o il proprio impianto di Via Dorsale in Massa, un quantitativo di:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) pari a 5.500 tonnellate circa complessive;
- rifiuti biodegradabili, sfalci e potature (CER 200201) pari a 3.500 tonnellate circa complessive.

Relativamente alla determinazione del quantitativo di rifiuti conferibili giornalmente, CERMEC propone, e AAMPS accetta, di suddividere la capacità massima contrattualizzata, in frazione media settimanale, e con ciò per un quantitativo stimato settimanale di 105 t circa per il rifiuto CER 200108 e 67 t circa per il rifiuto CER 200201.

I quantitativi sopra indicati sono da intendersi come meramente indicativi mentre le quantità effettive saranno comunicate settimanalmente da AAMPS all'Ufficio Commerciale di Cernec.

CERMEC si impegna a comunicare tempestivamente eventuali disservizi nel funzionamento dell'impianto ed eventualmente a modificare il programma dei conferimenti.

Art. 3 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

AAMPS si impegna a conferire c/o l'impianto CERMEC i rifiuti differenziati con i propri mezzi nell'orario di apertura dell'impianto: dalle 07,30 alle 17,30. I mezzi impiegati da AAMPS saranno idonei al trasporto dei rifiuti urbani e regolarmente iscritti c/o l'Albo dei Gestori Ambientali. I mezzi che conferiscono, provenienti dagli impianti di AAMPS o da impianti di terzi che operano per conto AAMPS, saranno accompagnati da FIR come previsto dalla normativa vigente.

A CERMEC spa dovrà essere preventivamente inviata copia della documentazione attestante la regolare iscrizione del vettore e dei mezzi utilizzati all'Albo dei gestori ambientali.

AAMPS si impegna a conferire i rifiuti di cui all'articolo 1 sfusi ovvero in sacchetti conformi a quanto previsto dalla normativa e comunque conformi alla scheda di caratterizzazione allegata, parte integrante del presente contratto.

Con la stipula del presente contratto AAMPS accetta che sui rifiuti conferiti Cermec effettui i controlli di qualità e analitici sui materiali in ingresso presso i propri impianti, come previsto dal Sistema di Gestione Integrato di CERMEC spa e come meglio specificato al seguente articolo 11.

Art. 4 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Il servizio di accettazione dei rifiuti presso l'impianto di via Dorsale sarà garantito da Cermec nei giorni di normale apertura (lunedì/sabato), dalle ore 7 alle ore 17,30. In caso di fermo impianto CERMEC si impegna a ricevere comunque gli automezzi di AAMPS il cui scarico è stato programmato nella medesima giornata del fermo, fermo restando quanto stabilito dai commi successivi.

Nel caso di fermo impianto AAMPS si impegna, a seguito di preventiva comunicazione telefonica ricevuta dal Responsabile tecnico e successivo fax al n° 0586/416365, a sospendere entro le sei (6) ore successive il conferimento dei rifiuti.

Qualora il fermo impianto sia dovuto a cause di forza maggiore (eventi accidentali, calamità naturali, altri eventi non soggetti al controllo di CERMEC) nessun preavviso è dovuto ad AAMPS e il conferimento potrà essere accettato discrezionalmente da CERMEC solo se tale attività non comporti alcun rischio, secondo l'insindacabile giudizio di CERMEC stesso.

AAMPS si impegna ad effettuare i conferimenti nel rispetto di quanto pattuito. Qualsiasi interruzione dei conferimenti per un periodo superiore a sette (7) giorni, dovrà essere preventivamente comunicato a Cermec spa, indicandone le cause e la durata della sospensione. Una sospensione prolungata oltre i trenta (30) giorni sarà considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e potrà dar luogo alla risoluzione del presente contratto e alla richiesta di danni da parte di Cermec nei confronti di AAMPS.

Sarà analogamente considerato inadempimento del presente contratto l'interruzione dei conferimenti senza preventiva comunicazione da parte di AAMPS a CERMEC.

Art. 5 - CORRISPETTIVI

Per l'esecuzione del presente accordo, AAMPS si impegna a corrispondere a Cermec un importo pari a € 100,00 (cento/00) per ogni tonnellata di rifiuto CER 200108 conferita oltre IVA al 10%, e un importo pari a € 35,00 (trentacinque/00) per ogni tonnellata di rifiuto CER 200201 conferita oltre IVA al 10%, il tutto onnicomprensivo per qualsiasi attività di trattamento, recupero e smaltimento degli scarti di lavorazione.

Art. 6 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Con il presente contratto AAMPS si impegna a corrispondere al CERMEC i corrispettivi definiti al precedente articolo 5. I corrispettivi rimangono fissi per i dodici mesi successivi alla data di validità del contratto.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO

Il presente contratto, valido a far data dal 01/01/2013, ha una durata fino al 31/12/2013.

Il contratto cesserà ogni validità, se nel corso della vigenza del medesimo una diversa determinazione di qualsiasi Ente sovraordinato (Provincia, ATO) delibererà un differente quadro dei flussi.

È consentito alle parti, di recedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, mediante comunicazione scritta da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni. Qualora per effetto di nuove disposizioni di legge, o per successivi provvedimenti delle autorità competenti, gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto potessero in tutto o in parte essere sospesi, il rapporto si intenderà sciolto di pieno diritto senza che le parti possano pretendere indennizzo di sorta da parte avversa.

Art. 8 – PAGAMENTI E GARANZIE

Con il presente atto AAMPS si impegna a liquidare a CERMEC i corrispettivi fatturati a 90 gg d.f.f.m., dietro presentazione di regolari fatture emesse con cadenza mensile, distinte per tipologia di codice CER conferito.

Le fatture dovranno riportare il CIG: _____

Con la stipula del presente atto le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere effettuate compensazioni per i pagamenti eventualmente dovuti da CERMEC ad AAMPS, in virtù di altri e separati contratti.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed attuazione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Massa.

Art. 10 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ed i costi saranno a carico della parte che la richiede.

ART. 11 – SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E SA8000

Con la sottoscrizione del presente contratto, AAMPS dichiara di aver preso piena conoscenza del sistema di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale adottato da Cermec e, pertanto, di impegnarsi al rispetto delle norme e delle procedure operative dagli stessi Sistemi prescritte, acconsentendo con la stipula del presente contratto ad ogni richiesta di audit presso le proprie sedi produttive che Cermec dovesse formulare.

In particolare CERMEC potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, eseguire o fare eseguire controlli di qualità sui rifiuti conferiti ai sensi del presente contratto e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente, sia eseguendo analisi merceologiche, sia mediante analisi chimica di campioni rappresentativi, sia con qualsiasi altro metodo o sistema ritenuto idoneo e/o previsto da leggi o regolamenti. Qualora CERMEC intenda eseguire detti controlli di qualità la stessa sarà tenuta a darne contestuale informazione al Conferitore con 24 ore di anticipo in modo tale che potrà assistere alle operazioni di campionamento, che dovranno pertanto restare sospese in attesa del rappresentante dello stesso Conferitore. È facoltà del conferitore delegare a presenziare alle operazioni di campionamento proprio personale o terzi autorizzati. Le modalità operative di campionamento e analisi del materiale saranno quelle previste dalla dall'All. B della D.G.R.V. 568/05 e prevedono il prelievo di circa 200 kg di materiale, dal totale scaricato presso le aree di stoccaggio dell'impianto. L'analisi sarà indicativamente effettuata entro 12 ore dalla fase di campionamento e sarà mirata alla determinazione della percentuale di materiale NON COMPOSTABILE, presente nel rifiuto conferito. Il materiale organico (definito come "frazione compostabile") comprenderà, oltre agli scarti di mense e cucine, anche la frazione ligno-cellulosica, inclusi gli imballaggi in legno puliti (es. cassette per la frutta) e tutti i manufatti compostabili, certificati ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, ivi compresi gli imballaggi compostabili utilizzati per la raccolta (es. shopper in mater-bi).

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in parte, non conforme a quanto richiesto o indicato nel presente contratto e/o suoi allegati e/o riportato dal Conferitore (o soggetti dallo stesso autorizzati) sulla documentazione presentata il Conferitore sarà ritenuto responsabile di ciò e, qualora CERMEC dovesse subire in proprio o nei rapporti con i terzi, conseguenze pregiudizievoli per effetto di tali difformità ed incompletezze, il Conferitore sarà tenuto a manlevare la Società per qualsiasi danno e per

qualsiasi onere e conseguenza pregiudizievole (anche conseguente all'applicazione di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, fiscale, e penale) che dovesse far carico alla Società stessa.

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in parte, non conforme a quanto dichiarato nel contratto medesimo e nel formulario di identificazione che accompagna il rifiuto, CERMEC, qualora lo ritenga necessario, comunicherà il fatto al responsabile tecnico di AAMPS, richiedendo l'immediato accertamento in contraddittorio.

Quanto sopra, al fine di addebitare a AAMPS le spese di ricarico del materiale, dell'eventuale fermo cantiere e le relative pratiche amministrative da sostenere.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano affinché tutti i dati siano trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 196/2003. Restano salvi i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs.

Art. 13 - RISERVATEZZA - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ciascuna Parte si obbliga ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che - fatti salvi gli obblighi di legge e gli adempimenti normativi cogenti, anche connessi alla natura pubblica delle società contraenti - il contenuto del presente contratto ed ogni notizia relativa all'altra parte, alla sua attività, ai suoi rapporti con i terzi, alla sua struttura societaria e commerciale, ai suoi risultati economici, alla sua organizzazione interna di cui sia venuta a conoscenza in occasione della conclusione del presente atto, o che elaborerà in esecuzione dello stesso, rimangano segreti e non siano divulgati a terzi.

Art. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La sede legale di CERMEC, sita in Via Longobarda, n. 4 - Massa, costituirà legale domicilio della stessa ad ogni effetto; ogni variazione deve essere debitamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La sede legale di AAMPS, sita in Via dell'Artigianato n° 39/b, Livorno (LI), costituirà legale domicilio della stessa ad ogni effetto; ogni variazione deve essere debitamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.


Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


L'appaltatore CERMEC spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Massa-Carrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


Massa, li 02/01/2013


AAMPS SPA
Rag. Angelo Rosi


CERMEC SPA
Ugo Bosetti


Per espressa accettazione delle clausole di cui agli art. 2 - quantitativo dei conferimenti; art. 3 - modalità di conferimento; art. 4 - prestazioni minime garantite; art. 5 - corrispettivi; art. 6 - adeguamento dei corrispettivi; art. 7 - durata del contratto - recesso; art. 8 - pagamenti e garanzie; art. 9 - foro competente; art. 10 - registrazione; art. 11 - sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza e sa8000; art. 15 - obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari


AAMPS SPA
Rag. Angelo Rosi


CERMEC SPA
Ugo Bosetti

